

## **TI\_GERICHTE 17.2020.72 vom 10. Juli 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-07-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2020.72](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2020.72)

FR: TI\_GERICHTE 17.2020.72 du 10 juillet 2020

IT: TI\_GERICHTE 17.2020.72 del 10 luglio 2020

### **Regeste**

Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio, appello dell'imputato e appello incidentale del PP. Accertamento dei fatti, credibilità e commisurazione della pena. Appelli respinti

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

mesi per il ripetuto riciclaggio di denaro. ripetuti entrata, soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione f. Considerato il periodo complessivo ritenuto dai primi giudici - 3 anni -, la sua colpa oggettiva va ritenuta almeno mediamente grave . Il fatto che sia venuto in Svizzera unicamente per vendere cocaina e riciclarne il provento, rende invece la sua colpa soggettivamente grave . Ciò posto – e ritenuto come anche per questi reati solo appaia adeguata la pena detentiva – in applicazione dell'art. 49 CP, la pena ipotetica di cui s'è detto va ulteriormente aumentata di 2 mesi . g. La pena ipotetica globale per IM1 è di 50 mesi di pena detentiva. circostanze personali h. A questo punto, vanno considerate - a ponderazione in senso attenuante od aggravante della pena così■ determinata - le circostanze personali legate all'autore: va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), della reputazione, del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così■ come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 c. 5; 129 IV 6 c. 6.1). Dalla sua vita anteriore, IM1 non può trarre sconti di pena. Certo non può beneficiare del fatto che in Albania vi sia una difficile situazione economica ed occupazionale, posto che ciò non giustifica in alcun modo la scelta di venire in Svizzera a vendere cocaina, così come non può trarne né dalla sua propensione a giocare d'azzardo (che, semmai, porta a dubitare delle sue pretese difficoltà economiche) né dalla sua età. Egli è incensurato in Svizzera ed ha un precedente in Italia per falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative, mentre, di attenuanti specifiche, non se ne ravvisano. Nel complesso, l'effetto delle circostanze legate all'autore e■, tutto ben ponderato, nullo. Tuttavia, un barlume di collaborazione all'inizio c'era stato: mentre veniva tradotto dalla polizia alla sua abitazione per la perquisizione, aveva confessato di avere un importante quantitativo di cocaina nascosto nel bagno. Di ciò gli va dato atto, e per questo merita uno sconto di pena che, tuttavia, non può essere particolarmente importante. E questo anche, perché, per il resto non si può parlare di collaborazione (basti ricordare che ancora al primo dibattimento ha dichiarato di non aver mai avuto niente a che fare con IM2 e di nemmeno conoscere M.). L'aver ammesso di aver venduto 250 grammi di cocaina tra maggio e dicembre 2018 non comporta grandi meriti: alcune alienazioni doveva ammetterle a fronte della moltitudine di elementi oggettivi e dichiarazioni di consumatori a suo carico, ma lo ha fatto in modo furbo, limitandosi al minimo indispensabile. Le quantità imputate sarebbero state, infatti, ben diverse se avesse ammesso la reale portata del suo traffico,

intuibile dalle centinaia di migliaia di franchi annote nella sua contabilità, dagli importi transitati per il Casinò di Lugano e dai panetti di cocaina che M. ha visto spaccettare a casa sua almeno

#### **E. 5**

volte. Ne deriva che IM1 viene condannato alla pena detentiva di 4 anni. Il suo appello, su questo punto, è respinto, così come quello del PP.

#### **E. 9**

La pena è interamente da espiare: essendo superiore ai 3 anni, la sospensione condizionale - totale o parziale - e■ infatti a priori esclusa (artt. 42 e 43 CP). tasse e spese di primo grado

#### **E. 10**

Visto l'esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 7'274.85.-, rimangono in solido a carico di IM1 e IM2, con ripartizione interna del 50% ciascuno, così come definito nel dispositivo n. 9 della sentenza impugnata. tasse e spese d'appello

#### **E. 11**

Visto l'esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), - tasse e spese relative all'appello di IM1, respinto, sono poste integralmente a suo carico; - quelle relative all'appello incidentale del PP, anch'esso respinto, sono poste a carico dello Stato. tassazione della nota d'onorario per la procedura d'appello

#### **E. 12**

La nota per le prestazioni in appello dell'avv. DI1, difensore d'ufficio di IM1, appare adeguata al lavoro svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto riconosciuti fr. 3'654.50 (IVA compresa).

#### **E. 13**

Visto l'esito del suo appello, IM1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP). Per questi motivi, visti gli artt. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422, 428, 429, 433 e 442 CPP, 10 e segg., 34, 40, 42 e segg., 47 e segg., 97 e segg. e 305bis CP, 19 LStup e 115 LStrl, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1.1. L'appello di IM1 e■ respinto. 1.2. L'appello incidentale del PP e■ respinto. Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 2, 3.1, 3.3, 4, 5, 6.1, 7, 8 e 10 della sentenza impugnata sono passati in giudicato, 2. IM1, oltre che di infrazione aggravata alla LStup (per aver alienato 250 grammi di cocaina ed averne detenuti 443.92) e di ripetuti entrata e soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione, e■ dichiarato anche autore colpevole di: 2.1. infrazione aggravata alla LStup siccome riferita a un quantitativo che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2017 – febbraio 2019, in correttezza con IM2 e con terzi, a. a Rivera e in altre imprecisate località, alienato e procurato in altro modo a M. 550 grammi lordi di cocaina; b. a Rivera, in 5 occasioni, detenuto nell'abitazione di M. un imprecisato quantitativo di cocaina, stupefacente che veniva spaccettato, pesato e suddiviso ai fini dell'alienazione a terzi; 2.2. ripetuto

riciclaggio di denaro per avere, nel periodo 31 marzo 2016 – 7 marzo 2019, a Lugano, in 53 occasioni, trasferito/fatto trasferire da terze persone a suo beneficio in Albania e in Italia complessivamente fr. 33'444.54 che sapeva provenire da un crimine; e meglio come descritto nell'AA e precisato nei considerandi. 3. IM1 e ■ condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. 4. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 7'274.85, rimangono in solido a carico di IM1 e IM2, con ripartizione interna del 50% ciascuno, così come definito nel dispositivo n. 9 della sentenza impugnata. 5. Gli oneri processuali dell'appello di IM1, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 2'000.- - altri disborse fr. 200.- fr. 2'200.- sono posti interamente a suo carico. 6. Gli oneri processuali dell'appello incidentale del PP, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1000.- - altri disborse fr. 200.- fr. 1200.- sono posti a carico dello Stato. 7. Per le sue prestazioni nella procedura di appello, all'avv. DI1, difensore d'ufficio di IM1, vengono riconosciuti fr. 3'085.20 di onorario, fr. 308.- di spese e fr. 261.30 di IVA (7.7%), per un totale di fr. 3'654.50. 7.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l'originale del presente dispositivo e la nota d'onorario. 7.2. Contro la presente tassazione e ■ dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 7.3. Non appena le sue condizioni glielo permetteranno, IM1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP). 8. Intimazione a: 9. Comunicazione a: Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.